



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE  
PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI  
DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 127

Istituito in Italia



Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1 – Aeroporto  
“Leonardo da Vinci” – 00054 Fiumicino (RM)  
(Sede Legale)



+39 06 84030300



info@prevaer.it  
prevaerfondopensione@pec.prevaer.it



www.prevaer.it

## Documento sulle Anticipazioni

(aggiornato al 27/02/2026)

<b>Articolo 1</b> – Oggetto .....	2
<b>Articolo 2</b> – Condizioni per ottenere l'Anticipazione .....	2
<b>Articolo 3</b> – Importo dell'Anticipazione .....	2
<b>Articolo 4</b> – Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione.....	3
<b>Articolo 5</b> – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari .....	3
<b>Articolo 6</b> – Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli .....	4
<b>Articolo 7</b> – Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione. ....	6
<b>Articolo 8</b> – Ulteriori esigenze dell'aderente.....	8
<b>Articolo 9</b> – Contratti di finanziamento con garanzia sulle somme versate al Fondo pensione.....	8
<b>Articolo 10</b> – Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle somme anticipate .....	8
<b>Articolo 11</b> – Anticipazioni non giustificate.....	8

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente documento disciplina le richieste di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") maturata dagli aderenti di PrevAer – Fondo Pensione (di seguito, "PrevAer" o "Fondo"), in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, commi 7, 8, 9 e 10, del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito anche: Decreto) e dello Statuto del Fondo.

## **Articolo 2 – Condizioni per ottenere l'Anticipazione**

1. L'Anticipazione può essere concessa per i seguenti motivi:
  - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - ulteriori esigenze dell'aderente.
2. L'Anticipazione di cui al precedente punto 1 lettera a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
3. L'Anticipazione di cui ai punti 1 lettere b), c) e d) può essere richiesta solo nel caso in cui l'aderente ha maturato un periodo di iscrizione pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252/2005 per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
4. I costi applicati all'erogazione delle anticipazioni sono indicati nella Nota informativa del Fondo.

## **Articolo 3 – Importo dell'Anticipazione**

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
  - 75% della posizione individuale maturata, nei casi previsti ai punti 1 lettere a), b) e c) del precedente art. 2;
  - 30% della posizione individuale maturata, nei casi previsti ai punti 1 lettera d) del precedente art. 2.
2. Le somme complessivamente erogate all'aderente a titolo di Anticipazione, tenuto conto di quanto liquidato anche a fronte di precedenti richieste, non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata al lordo degli oneri fiscali, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.
3. L'ammontare minimo dell'Anticipazione richiedibile dal Fondo è fissato in € 500,00 (cinquecento/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore saranno respinte.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta al Fondo l'erogazione di somme a titolo di Anticipazione, nel rispetto dei limiti complessivi di cui ai precedenti punti del presente articolo. Non è consentito presentare più di una domanda di anticipazione per volta, anche sussistendo causali diverse, così come non è consentito presentare una domanda di Anticipazione allorché non sono completate le operazioni di liquidazione per una precedente richiesta.
5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
6. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
7. Le somme percepite a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il

limite di euro 5.300,00<sup>1</sup>. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito d'imposta pari alla ritenuta applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.

#### **Articolo 4 – Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

1. L'Anticipazione deve essere richiesta dall'aderente con le modalità definite dal Fondo, compilando l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito [www.prevaer.it](http://www.prevaer.it) o tramite l'App del Fondo. La richiesta di Anticipazione deve essere trasmessa al Fondo, unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico.
2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa. In assenza di riscontro o di inottemperanza all'avviso di integrazione, decorsi 90 giorni dalla ricezione dell'avviso medesimo, la richiesta si intende rigettata.
4. La documentazione prevista per le varie tipologie di anticipazione deve essere prodotta dall'aderente in copia conforme all'originale, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale.
5. Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo o documentazione preliminare, l'aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità, sia civili che penali, per le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o dalla mancata trasmissione della documentazione richiesta a comprova dell'avvenuta effettuazione delle spese. In caso di mancata o parziale trasmissione della documentazione a supporto, l'aderente dovrà impegnarsi a restituire al Fondo le somme anticipate e non giustificate.
6. Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all'invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate come meglio specificato al successivo articolo 11.
7. Al verificarsi di eccezionali ed obiettive problematiche sopravvenute (ad esempio connesse alla documentazione giustificativa da produrre) fermo restando il rispetto dei limiti legali, statutari e regolamentari, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni specifiche per la definizione della pratica di Anticipazione.
8. Nel caso di documenti giustificativi dell'Anticipazione presentati in una lingua diversa dall'italiano, si ritiene necessario ricevere la traduzione del documento e, qualora la spesa sia stata sostenuta in una valuta diversa dall'euro, la data in cui è stata sostenuta tale spesa al fine di individuare il corretto tasso di cambio.
9. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

#### **Articolo 5 – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

1. L'Anticipazione per spese sanitarie è concessa all'aderente a seguito del verificarsi di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione è erogata

---

<sup>1</sup> Nuovo limite di deduzione fiscale stabilito dalla legge di bilancio 2026 con vigenza 01 luglio 2026 e con effetto retroattivo al 01 gennaio 2026; in precedenza, € 5.164,57.

- solo in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
  3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
  4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
    - a. certificazione da parte della competente struttura pubblica (ASL o altra struttura sanitaria individuata dalle singole regioni) o dal medico di base, del carattere straordinario della terapia o dell'intervento ai sensi dell'art. 11 comma 7 lettera a) del Decreto;
    - b. copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno;
    - c. documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente (da presentare esclusivamente se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);
    - d. copia di un valido documento d'identità dell'aderente e del codice fiscale dei figli o del coniuge, qualora l'anticipazione sia richiesta in loro favore;
    - e. consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa dal Fondo ai sensi del Regolamento EU 679/2016, rilasciato dall'iscritto e dal coniuge o dai figli – qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore – o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
  5. Il Fondo, preso atto della certificazione di cui al punto 4 lettera a., valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa sottoscritto e rilasciato dalla struttura sanitaria presso cui l'intervento sarà effettuato; l'aderente in tal caso si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta ferme le conseguenze indicate al successivo art. 11.
  6. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

#### **Articolo 6 – Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente, anche qualora sia ubicata all'estero.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
3. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
  - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio/autocertificazione, da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
  - b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio/autocertificazione, da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare e la non titolarità,

- neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 24 mesi dal nuovo rogito;
- c. in caso di acquisto della prima casa per i figli stato di famiglia o altro documento equipollente attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
  - d. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto;
  - e. copia di un valido documento d'identità dell'aderente e del codice fiscale dal coniuge o dei figli, qualora l'anticipazione sia richiesta in loro favore.
4. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. A corredo della domanda deve essere prodotta, a seconda dei casi, la documentazione di seguito indicata:
- a. in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all'ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione;
  - b. in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio e copia delle quietanze e dei bonifici degli acconti pagati;
  - c. in caso di costruzione in proprio occorre produrre, in via immediata, il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e/o i preventivi di spesa. In via definitiva le fatture, anche in copia, che attestino il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell'anticipazione richiesta ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.
5. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
6. Non è concessa l'anticipazione in caso di successivo acquisto di pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto. E' altresì escluso il conseguimento dell'anticipazione per l'acquisto della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad esempio in caso di donazione).
7. L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa
8. E' inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:
- a. acquisito di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinata a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei figli;

- b. acquisto di un'immobile a titolo di proprietà superficiaria a condizione che l'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
  - c. acquisto della nuda proprietà di un'immobile a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e che tale circostanza sia adeguatamente documentata.
9. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare o provvisoria (atto preliminare di compravendita, atto di prenotazione alloggio per acquisto in cooperativa, fatture che attestino i pagamenti ...), dovrà essere inviata la documentazione definitiva a chiusura della richiesta erogata. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 11.

**Articolo 7 – Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.**

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella di proprietà dell'iscritto o del figlio destinata alla loro residenza ovvero dimora abituale incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. E' quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente, o dei sui figli, ma di terzi anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale.
3. L'Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati:
  - a. interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  - c. interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d. interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Il tutto in conformità al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche.
4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
  - a. progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  - b. acquisto dei materiali;
  - c. oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- d. relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  - e. altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente i seguenti documenti:
- a. idonea documentazione attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;
  - b. certificato di residenza, o autocertificazione, da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile da ristrutturare;
  - c. copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia) ovvero autocertificazione attestante la data di inizio e fine dei lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal comune la denuncia di inizio attività;
  - d. elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori;
  - e. dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento);
  - f. se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  - g. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'interessato o al condominio o i preventivi di spesa attestanti le spese sostenute e/ ricevute dei bonifici bancari. Le spese devono essere documentate mediante bonifici utili a godere delle detrazioni fiscali (c.d. bonifici parlanti ex art.16 – bis del TUIR) come previsto all'art.11 comma 7 lett. b del decreto;
  - h. in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, o altro documento idoneo ad attestare il rapporto di parentela;
  - i. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto;
  - j. copia di un valido documento d'identità dell'aderente e del codice fiscale dei figli, qualora l'anticipazione sia richiesta in loro favore.
6. L'Anticipazione sarà erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione, in conformità al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449:
- a. copia del permesso, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia) ovvero copia dell'autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari;
  - b. copia dei preventivi di spesa lavori e in via definitiva copia delle fatture e/o ricevute fiscali ai sensi del precedente punto 5 lettera g.
7. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 12 mesi antecedenti la data della richiesta.
8. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa, ...), dovrà essere inviata la documentazione definitiva a chiusura della richiesta erogata. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 11.

## **Articolo 8 – Ulteriori esigenze dell'aderente**

1. L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
3. In caso di reiterazione della richiesta, la somma degli importi erogati a titolo di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non potrà comunque eccedere il limite del 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni precedentemente percepite per la stessa fattispecie e non reintegrate. L'importo massimo erogabile sarà pertanto pari alla differenza, se positiva, tra il limite sopra esposto e le somme già corrisposte in precedenza al medesimo titolo.
4. Unitamente al modulo di richiesta di anticipazione deve essere presentata:
  - a. copia di un valido documento di identità;
  - b. eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di presenza di contratto di finanziamento con cessione del quinto.

## **Articolo 9 – Contratti di finanziamento con garanzia sulle somme versate al Fondo pensione**

1. Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di finanziamento notificati al Fondo da parte della società finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione prevista per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla società finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, non sarà possibile dar corso alla procedura di liquidazione.
2. In caso di mancata estinzione del debito:
  - a. relativamente ai casi di anticipazione per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze dell'aderente, gli importi richiesti potranno essere erogati all'aderente solo previa apposita liberatoria della finanziaria. In assenza di liberatoria il Fondo non potrà erogare la anticipazione richiesta;
  - b. per quanto riguarda le richieste di anticipazioni per spese sanitarie, il Fondo provvede a liquidare la somma all'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento che prevedono una garanzia sulle somme versate al Fondo, ma trattiene un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento): in assenza di liberatoria il Fondo non potrà erogare l'ulteriore quinto.

## **Articolo 10 – Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle somme anticipate**

1. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui all'art. 2, lett. a) del presente documento, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

## **Articolo 11 – Anticipazioni non giustificate**

1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratti preliminari) l'aderente ha l'obbligo di presentare al fondo la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili e comunque nei termini indicati nel presente documento.
2. Il fondo sollecita l'iscritto inadempiente per l'invio della documentazione giustificativa.
3. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le

situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.